Comune di Pertengo

Provincia di Vercelli

Regolamento comunale per la concessione di benefici o prestazioni sociali agevolate

INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetti assistibili

Art. 3 - Individuazione delle prestazioni sociali

Art. 4 - Condizioni per l'ammissibilità agli assegni e prestazioni agevolate

Art. 5 - Condizioni per l'ammissibilità per borse di studio

Art. 6 - Tipologia degli assegni sotto forma di contributi diretti e indiretti

Art. 7 - Procedura

Art. 8 - Controlli e recupero indebito

Art. 9 - Norma transitoria

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1
Finalità ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le modalità e le tipologie degli interventi di sostegno e della concessione dei benefici o prestazioni sociali agevolate nonché ad individuare le condizioni di accesso in quanto non destinate alle generalità dei soggetti o comunque collegate, nella misura e nel costo, alla situazione economica dei richiedenti.

2. Il presente regolamento adotta le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221 e s.m.i., in particolare per quanto attiene a:

- definizione di nucleo familiare;
- criteri di calcolo della situazione equivalente;
- indicatore della situazione reddituale e patrimoniale;
- scala di equivalenza;
- dichiarazione sostitutiva unica;

cui si fa espresso e specifico rimando.

3. Inoltre, questo Ente, nell'ambito delle politiche sociali, in attuazione dei principi espressi dalle Leggi dello Stato e della Regione, ritiene necessario regolamentare l'assistenza economica intesa come strumento di sostegno a garanzia del soddisfacimento dei livelli minimi di vita sia dei singoli individui, sia dei nuclei familiari, al fine di promuovere l'autonomia e superare i momentanei stati di difficoltà.

4. Gli interventi di sostegno alla persona sono rivolti ad assicurare i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime, garantendo il rispetto delle esigenze dell'individuo, delle proprie convinzioni e della propria dignità senza discriminazioni di sesso, religione, cultura, orientamento politico.

5. I benefici sono attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di momentanea difficoltà ed al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

6. Nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio dell’Ente, i contributi economici di tipo continuativi o occasionali sono destinati prioritariamente alle persone con figli minori o con handicap accertato, ad anziani non autosufficienti e a famiglie inserite in programmi di recupero e reinserimento sociale.

7. Gli interventi sono quindi finalizzati alla promozione dell'autosufficienza personale e del nucleo familiare e ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 2
Soggetti assistibili

1. Fatte salve eventuali leggi speciali, possono fruire degli interventi di sostegno economico disciplinate dal presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune che versino in condizioni di bisogno e/o rischio sociale e che rientrano nelle condizioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3
Individuazione delle prestazioni sociali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano alle seguenti prestazioni sociali:

a) benefici sotto forma di contributi diretti ed indiretti;
b) rette di iscrizione e frequenza scuola materna e/o asili nido ed assimilabili;
c) servizi scolastici (mensa, trasporti, pre e post scuola ed assimilabili);
d) centri estivi;
e) trasporto anziani e portatori di handicap;
f) servizi a domanda individuale diversi dal servizio di pesa pubblica, dal servizio casa di riposo e dal servizio di illuminazione votiva;
g) borse di studio.

Art. 4
Condizioni per l'ammissibilità agli assegni e prestazioni agevolate

1. Possono essere ammessi alla fruizione degli interventi di sostegno o beneficio economico, nonché alle prestazioni agevolate, i soggetti indicati all'art. 2 il cui valore dell'ISEE si configuri come segue:

a) fino a € 5.200,00: prestazioni sociali indicate all'articolo precedente in forma gratuita ed ammissione al sostegno economico familiare nelle misure e forme indicate secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;
b) da € 5.201,00 a € 7.230,00: compartecipazione del soggetto pari al 30% per le prestazioni sociali che prevedono il pagamento di una retta o tariffa ed ammissione al sostegno economico familiare nelle misure e forme indicate secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;
c) da € 7.231,00 a € 8.263,00: compartecipazione del soggetto pari al 50% per le prestazioni sociali che prevedono il pagamento di una retta o tariffa ed ammissione al sostegno economico familiare nelle misure e forme indicate secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;
d) da € 8.264,00 a € 9.296,00: compartecipazione del soggetto pari al 70% per le prestazioni sociali che prevedono il pagamento di una retta o tariffa ed ammissione al sostegno economico familiare nelle misure e forme indicate secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;
e) oltre gli € 9.297,00: non ammissione al sostegno, esenzioni, benefici.

2. I valori di cui al comma 1 sono da considerare indicativi, e pertanto potranno essere modificati dalla Giunta al fine di adeguarli alle effettive esigenze, in relazione alle varie tipologie riscontrate nella pratica applicazione del presente Regolamento.

Art.5
Condizioni per l'ammissibilità per borse di studio

1. Per quanto attiene alle condizioni di ammissibilità delle borse di studio, trattandosi di assegnazione di benefici derivante da criteri multipli ove la condizione economica può non avere prevalenza rispetto al criterio del merito scolastico, si rimanda ai relativi bandi ove saranno indicati eventualmente i limiti di reddito.

Art. 6
Tipologia degli assegni sotto forma di contributi diretti e indiretti

1. Le persone in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito e per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno di intervento purché rientranti nelle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 4, possono, mediante loro richiesta, fruire delle prestazioni di sostegno economico diretto o indiretto.

2. Al fine di assicurare che l'intervento di sostegno sia effettivamente volto a superare le concrete situazioni di bisogno, sono privilegiate le erogazioni indirette, o sotto forma di servizi, quali, a titolo di esempio:

a) ammissione gratuita o compartecipazione a costo ridotto a mense gestite dall’Ente anche con pasti da consumarsi a domicilio;
b) “Buoni spesa” da usufruirsi presso i negozi convenzionati, situati nel territorio comunale;
c) ammissione gratuita o compartecipazione a costo ridotto alle mense scolastiche ed al servizio di trasporto scolastico;
d) ammissione all'esenzione parziale o totale di ticket sanitari;
e) pagamento diretto o compartecipazione di utenze relative alle forniture energetiche, acquedottistiche e di smaltimento rifiuti;
f) ammissione gratuita o compartecipazione a costo ridotto agli altri servizi a domanda individuale diversi dal servizio di pesa pubblica, dal servizio casa di riposo e dal servizio di illuminazione votiva.

3. Gli interventi diretti, a fondo perduto, pur ammissibili, costituiscono una categoria residuale.

4. Detti interventi sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

a) continuativi: per affrontare comprovate situazioni di bisogno ed erogati sotto forma di sussidio mensile della durata massima di sei mesi, rinnovabili previa verifica della sussistenza dei requisiti. I sussidi continuativi, di norma, non possono essere superiori alla somma di:
 - € 206,00 mensili, per un valore dell'ISEE fino a € 5.200,00;

- € 155,00 mensili, per un valore dell'ISEE compreso tra € 5.201,00 e fino a € 7.230,00;
- € 103,00 mensili, per un valore dell'ISEE compreso tra € 7.231,00 e fino a € 8.263,00;
- € 52,00 mensili per un valore dell'ISEE compreso tra € 8.263,00 e fino a € 9.297,00.

Il contributo dell'Ente potrà essere ridotto, o annullato, in presenza di persone tenute al mantenimento ai sensi degli articoli 433 e 441 del Codice Civile;

b) occasionali: utilizzabili per un periodo limitato nel tempo per i nuclei familiari che, normalmente autonomi economicamente, per cause esterne abbiano inderogabile necessità di sostegno. Il contributo verrà erogato per il periodo massimo di tre mesi ogni diciotto mesi; per la misura degli importi si procederà secondo quanto stabilito nella precedente lettera a);
c) straordinari: utilizzabili per sostenere il nucleo familiare ad affrontare una imprevista o imprevedibile situazione di disagio, caratterizzata da urgenza, di qualunque natura, tale da incidere in maniera significativa e profonda sulla situazione economica familiare (quali lo sfratto esecutivo, la spesa sanitaria documentata, la scomparsa di un familiare ecc.) e sono erogati in un'unica soluzione.

5. Nel definire la prestazione assistenziale, l'Ente opera in modo da avere le maggiori garanzie affinché il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di disagio economico; in particolare, qualora, su indicazione del Servizio Sociale, sussistano situazioni di conflitto familiare che paventino il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, il contributo può essere erogato a persona diversa dall'intestatario della scheda anagrafica familiare o da chi ha presentato la domanda, purchè la persona diversa individuata rappresenti il soggetto che maggiormente garantisca un corretto utilizzo del contributo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 7
Procedura

1. I richiedenti l'intervento di sostegno che intendono usufruire delle prestazioni sociali previste dal presente regolamento devono presentare domanda presso i competenti uffici dell'Ente, utilizzando il modello di autocertificazione unica di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000, n. 130.

2. Ogni richiedente deve dichiarare la situazione economica propria e del nucleo familiare secondo quanto previsto dal presente regolamento nonché a fornire le informazioni ed eventualmente la documentazione necessaria, con particolare riferimento a certificati e referti medici, nonché ad indicare i nominativi e gli indirizzi dei parenti tenuti per legge al mantenimento.

3. Deve inoltre dimostrare la situazione debitoria derivante da canoni di locazione, risultanti da contratto regolarmente registrato, forniture energetiche, spese medico-sanitarie, funerarie ecc..

4. I richiedenti i contributi straordinari dovranno dimostrare le spese effettuate o il preventivo di spese, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebito, la dimostrazione relativa alle spese effettivamente sostenute.

5. Gli uffici dell'Ente e/o l'assistente sociale effettueranno l'istruttoria della domanda completandola con una relazione che deve contenere le notizie riguardanti:

a) gli interventi in atto e quelli programmati;
b) le proposte sugli interventi.

6. In particolare, poi, per i casi nuovi, dovrà essere richiesta una relazione socio familiare dell'assistente sociale che dovrà preliminarmente effettuare una visita domiciliare con lo scopo di accertare la situazione di fatto.

7. Il procedimento amministrativo per l'esame della domanda e la conseguente determinazione di competenza del Responsabile dei servizi socio-assistenziali, dovrà essere completato entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda stessa, fatte salve interruzioni d'ufficio, in caso di incompletezza, contraddittorietà o per supplemento di istruttoria richiesti dal Responsabile del servizio o dagli Organi di direzione politica.

8. Nei casi di particolare ed inderogabile urgenza, il Responsabile del servizio potrà erogare, sentito preventivamente il parere del Sindaco e/o dell'Assessore competente, un contributo economico dell'importo massimo di € 206,00.

9. A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell'esito negativo del procedimento e delle relative motivazioni.

10. Il cittadino può presentare richiesta di riesame della decisione adottata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

11. L'opposizione scritta dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame e dovrà essere indirizzata al Responsabile del servizio, il quale riesaminerà la posizione dando una risposta entra i successivi 30 giorni.

Art. 8
Controlli e recupero indebito

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'ente potrà effettuare controlli a campione che interesseranno i beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento.

2. A tal fine si avvarrà, in fase di controllo dell'autocertificazione, delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica

Amministrazione; potrà inoltre utilizzare l'Ufficio di Polizia Locale, con visite dirette al domicilio del richiedente, e l'invio dei dati dichiarati alla Guardia di Finanza ove lo ritenesse necessario.

3. Nei casi in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, l’ente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese. L’interessato perderà il diritto alla prestazioni.

Art. 9
Norma transitoria

1. Per quanto riguarda l'esame delle domande già pervenute e non ancora evase dall'Amministrazione, la medesima, valuterà la loro conformità con i disposti del presente Regolamento, interrompendo i termini per richiedere le eventuali integrazioni.

2. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato sia dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, trova applicazione la normativa di fonte superiore.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all’intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Dalla data di entrata in vigore deve intendersi abrogata ogni normazione interna con esso contrastante od incompatibile.